

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Nn. 1341 e 2211-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE PASCARELLA)

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (1341)

d'iniziativa del senatore BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2002

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 277, recante conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (2211)

d'iniziativa del senatore RONCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2003

—————
*del quale la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 1341*
—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge.	»	8
Disegno di legge n. 2211, d’iniziativa del senatore Ronconi .	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - La problematica evocata dal presente disegno di legge, ancorché riguardante un limitato numero di cittadini ormai in età avanzata, appare di importanza non trascurabile, soprattutto per i suoi aspetti giuridici e morali. In particolare, il provvedimento coinvolge gli ex militari provvisti di titolo di studio superiore (diplomati e studenti universitari) che, chiamati alle armi fra il 1941 e il 1943 con l'obbligo di frequentare il corso allievi ufficiali di complemento (a quel tempo articolato in due fasi consecutive: corso preparatorio di addestramento e corso allievi ufficiali di complemento propriamente detto), non poterono ultimare il loro percorso formativo a causa dei noti e dolorosi eventi connessi con l'armistizio dell'8 settembre 1943 restando, quindi, esclusi dalla nomina a sottotenente cui giustamente aspiravano.

Infatti, fra gli allievi provenienti dal corso preparatorio del 1941, vi furono alcuni che, esclusi dal successivo corso per motivi unicamente politici, non poterono esservi ammessi dopo il 25 luglio 1943 in quanto impegnati in operazioni di guerra sul fronte balcanico. Inoltre, per altri usciti dal corso preparatorio del 1942, l'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento venne differita per limiti di organico del corpo ufficiali. Tale ammissione, infine, fu completamente negata agli allievi del 1943, che alla data dell'armistizio erano ancora inquadrati nei reparti d'istruzione, pur avendo compiuto i prescritti esami alla fine del corso preparatorio, ovvero risultavano dimessi dai reparti medesimi a causa di malattia contratta in servizio.

Per la maggioranza di costoro, l'annoso problema avrebbe potuto trovare soluzione

per effetto della legge 2 agosto 1999, n. 277, che ha conferito il grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943, contemplando specificamente, alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, la posizione di coloro che avevano frequentato il solo corso di addestramento propedeutico a quello vero e proprio.

Tuttavia (sia per l'obiettivo difficoltà di fornire un'adeguata interpretazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 277 del 1999, sia a causa della mancanza di documenti d'archivio andati distrutti e smarriti nel periodo immediatamente successivo all'armistizio che ha determinato un'oggettiva incompletezza dei fogli matricolari) una parte rilevante delle domande di promozione onorifica presentate dagli interessati è stata respinta in sede di istruttoria preliminare presso i distretti militari nonché nel successivo esame da parte del competente organo del Ministero della difesa, con la motivazione che i requisiti posseduti dai richiedenti non erano stati ritenuti conformi a quelli previsti dalla legge e non risultavano attestati nei fogli matricolari. Inoltre, molti altri soggetti interessati alla promozione onorifica, scoraggiati dal rigetto delle domande presentate dai loro ex commilitoni, hanno rinunciato a far valere il loro diritto nella convinzione di dover subire analoga sorte, senza contare che la circolare applicativa della più volte citata legge 2 agosto 1999, n. 277, è stata tardivamente emanata dal Ministero della difesa (ossia all'inizio del mese di gennaio dell'anno 2000), riducendo drasticamente il tempo a disposizione degli interessati medesimi per l'inoltro delle domande.

Il presente provvedimento mira quindi al meritorio scopo di sanare un'evidente situazione sperequativa, riformulando in maniera appropriata i contenuti della legge n. 277 del 1999 per consentire a coloro le cui domande di promozione onorifica abbiano

avuto esito negativo l'opportunità di una ripresentazione delle stesse.

Se ne raccomanda, pertanto, una sollecita approvazione.

PASCARELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

sul disegno di legge n. 1341

21 aprile 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

sul disegno di legge n. 1341

6 maggio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Destinatari)*

1. È riconosciuto a titolo onorifico il grado di sottotenente ai cittadini italiani che siano in possesso delle qualifiche di ex-combattente e di ex-internato militare in campo di concentramento e che alla data dell'8 settembre 1943:

a) frequentavano i corsi allievi ufficiali presso le regie accademie militari ovvero i corsi allievi ufficiali di complemento;

b) avevano partecipato, fra il 1941 e il 1943, a un corso di addestramento preparatorio al corso allievi ufficiali di complemento (AUC) in qualità di allievi comandanti di squadra, come allievi sergenti per i corsi del 1941 e del 1942 e allievi caporali maggiori per il corso del 1943, presso una compagnia universitaria, o battaglione d'istruzione, o reparto speciale, per almeno tre mesi o anche per un periodo inferiore, se l'ammissione al corso di addestramento, in un primo tempo esclusa per motivi politici e razziali, ebbe luogo dopo il 25 luglio 1943;

c) frequentavano il corso di ufficiale di complemento dell'esercito con i battaglioni di istruzione mobilitati;

d) erano studenti universitari collocati in licenza nel 1943 e richiamati per frequentare i corsi allievi sergenti qualora, durante i corsi, abbiano svolto compiti anche connessi con operazioni di guerra;

e) frequentavano il XVI corso 1942-1943 di integrazione della regia accademia dell'Aeronautica.

Art. 2.*(Conferimento)*

1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1 è conferita dal Ministro della difesa su domanda degli interessati, da presentare ai competenti comandi militari entro un anno dalla pubblicazione della circolare ministeriale applicativa della presente legge.

2. È compito dei suddetti comandi militari provvedere all'aggiornamento dei fogli matricolari che dovessero risultare incompleti, in base ai documenti d'archivio in loro possesso, integrati da fogli notizie, autocertificazioni o testimonianze prodotti dagli interessati.

Art. 3.*(Trattamenti preesistenti)*

1. Le promozioni conferite ai sensi della presente legge non modificano eventuali trattamenti economici comunque goduti dagli interessati in conseguenza degli avvenimenti seguiti alla data di cui all'articolo 1.

Art. 4.*(Abrogazione)*

1. La legge 2 agosto 1999, n. 277, è abrogata.

DISEGNO DI LEGGE N. 2211

D'INIZIATIVA DEL SENATORE RONCONI

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 277, le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

